



Articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Perizie giurate rese da Agrotecnici.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è recentemente intervenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per porre rimedio ad una illegittima esclusione che aveva colpito la categoria professionale, in occasione della compilazione della legge finanziaria per il 2008 (la n. 244 del 24.12.2007) ove, all'art. 1 comma 144, gli Agrotecnici non erano stati inclusi nel novero dei soggetti abilitati dalla legge alla redazione di perizie giurate di stima per la determinazione del valore degli immobili di proprietà da adibire a garanzia, alternativa alla fideiussione, nel caso il proprietario avesse chiesto di poter rateizzare somme dovute all'Erario, per un importo superiore ad € 50.000,00.

Tale omissione appariva già a prima vista come frutto di una "svista" avvenuta in fase di predisposizione della legge finanziaria considerando che, nella medesima legge, all'art. 1 comma 91 che sancisce la "Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni", gli Agrotecnici sono invece annoverati nell'elenco dei soggetti abilitati a redigere perizie giurate per la rivalutazione di immobili, di partecipazioni e di terreni agricoli.

Il pregiudizio era dunque evidente.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si è allora attivato presso le opportune sedi istituzionali per porre rimedio a questa incongruenza, con la consapevolezza della difficoltà di poter ottenere *-in questo particolare momento politico-* la modifica della legge finanziaria, attraverso una nuova legge.

Solo grazie all'interessamento e alla disponibilità dimostrati dai competenti Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è potuto ottenere un adeguato rimedio, consistente nella pubblicazione di una Risoluzione del Dipartimento delle Finanze, la n. 10/DF del 3 aprile scorso.

Detta Risoluzione, facendo riferimento alla già riconosciuta competenza degli Agrotecnici in merito alle attività peritali nel settore degli immobili, alla luce di una evidente continuità normativa che vede la categoria qui rappresentata abilitata all'espletamento di attività di natura estimativa in ambito immobiliare, ha disposto che:

"...gli Agrotecnici siano legittimati a svolgere, entro le competenze loro riconosciute in materia immobiliare, le attività estimative finalizzate alla predisposizione delle perizie giurate di stima per gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria di cui al nuovo articolo 3-bis del citato decreto n. 462 del 1997".

Ciò costituisce un evidente rimedio ad una illegittima discriminazione e dimostra nuovamente l'efficacia della politica di intervento che il Collegio Nazionale svolge quotidianamente nelle sedi competenti per la tutela della nostra categoria.

Presso tutti i Collegi locali è disponibile, a richiesta, il testo integrale della Risoluzione ministeriale.